



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro n. 674/2021 RG promessa con ricorso da

da

Pl A¹

con avv.to Emanuele Zanarello.

RICORRENTE

contro

4 STELLE TRASPORTI DI LION ROBERTO

e contro altri

MARLOG CONSORZIO

entrambe con gli avv. Ostile Bigolin (C.F. BOLTL60H20C111E) e Leonardo Favaro (C.F. FVRLRD75C30C111U) entrambi del Foro di Treviso - fax 0423-721322; pec leonardofavaro@pec.ordineavvovsitriviso.it - pec avvotelobigolin@confpec.it, con domicilio eletto presso il loro studio in Castelfranco Veneto, Piazza della Serenissima n.20

RESISTENTI

in punto: differenze retributive - responsabilità solidale committente ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003;

discussa e decisa il 3.11.2022

FATTO

Con ricorso depositato presso la sezione lavoro del Tribunale di Venezia in data 14.4.2021 il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio nei confronti della 4 STELLE TRASPORTI di LION ROBERTO (P.IVA: 04356980278), operante nel settore del trasporto di prodotti alimentari, e di MAR LOG CONSORZIO (P.IVA: 03689640278), svolgendo le seguenti domande di merito:

"IN VIA PRINCIPALE:

- 1) ACCERTARE e DICHiarare il diritto ex art 36 cost di percepire una retribuzione parametrata/adeguata sul 4° livello CCNL LOGISTICA e TRASPORTO MERCE o su qualsiasi altro livello riconosciuto di giustizia e per l'effetto
- 2) CONDANNARE anche ex art 36 cost il signor LION ROBERTO (C.F. LNIRRT70M10D525M) con sede legale in Via XXV Aprile n.54 - 30030- Fossò (VE) ai pagamento della somma lorda di euro 31.989,54

(diconsi euro trentunomilanovecentottantanove/54) per le ragioni di cui in narrativa (differenze retributive, straordinari) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge

- 3) ACCERTARE la responsabilità solidale del consorzio MAR LOG (P.IVA: 03689640278) in persona del legale rappresentante "pro tempore" - Via Paruta n. 4 - 30172 - Mestre (VE) ex art. 1676 c.c. ex art 29 legge Biagi ed ex Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 art.1 comma 248 così come riformata e per l'effetto
- 4) CONDANNARE - ex art. 1676 c.c. ex art 29 legge Biagi ed ex Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 art.1 comma 248- il consorzio MAR LOG (P.IVA: 03689640278) in persona del legale rappresentante "pro tempore" - Via Paruta n. 4 - 30172 - Mestre (VE) al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di euro 31.989,54 (diconsi euro trentunomilanovecentottantanove/54) a titolo di differenze retributive, straordinari ricalcolo tfr e spettanze di fine rapporto, oltre interessi, rivalutazione monetaria o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia

IN VIA SUBORDINATA:

- 5) CONDANNARE il signor LION ROBERTO (C.P. LNIRRT70M10D925M) con sede legale in Via XXV Aprile n.54 -30030- Fossò (VE) al pagamento della somma lorda di euro € 19.497,65 (diconsi euro diciannovemilaquattrocentonovantasette/65) per le ragioni di cui in narrativa (straordinari, ricalcolo tfr, spettanze di fine rapporto, ferie) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge
- 6) ACCERTARE la responsabilità solidale del consorzio MAR LOG (P.IVA: 03689640278) in persona del legale rappresentante "pro tempore" - Via Paruta n. 4 - 30172 - Mestre (VE) ex art. 1676 c.c. ex art 29 legge Biagi ed ex Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 art.1 comma 248 così come riformata e per l'effetto
- 7) CONDANNARE - ex art 1676 c.c. ex art 29 legge Biagi ed ex Legge del 23 dicembre 2014, n. 190 art.1 comma 248- il consorzio MAR LOG (P.IVA: 03689640278) in persona del legale rappresentante "pro tempore" - Via Paruta n. 4 - 30172 - Mestre (VE) al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di € 19.497,65 (diconsi euro diciannovemilaquattrocentonovantasette/65) (straordinari, ricalcolo tfr, spettanze di fine rapporto, ferie) oltre interessi, rivalutazione monetaria o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia

IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario"

Allega :

- di avere lavorato alle dipendenze della ditta individuale 4 STELLE TRASPORTI DI LION ROBERTO, inizialmente con contratto a tempo determinato poi trasformato a tempo indeterminato, complessivamente dal 03.10.2018 al 16.12.2020, rescissi a tale data per dimissioni volontarie;

- di avere operato con sede di lavoro fissata presso la residenza di LION ROBERTO in Fossò, mansioni di autista conducente di furgone e inquadramento nel livello 5 CCNL Terziario Ugl-Confimea;
- di avere sempre lavorato, come anche i circa 60 colleghi di lavoro, presso il Consorzio MAR LOG con sede legale in Mestre Via Parita 4, svolgendo viaggi e trasporto merce col furgone esclusivamente per il consorzio stesso anche se in realtà commissionati dalle varie consorziate;
- di avere svolto sistematicamente tre ore di lavoro straordinario/giorno lavorando per 11 ore/giorno senza pause (dalle h 4,30 alle h 15,30) a fronte delle 8 retribuite.

Lamenta innanzitutto la violazione dell' art 36 Cost attesa la regolamentazione del rapporto ex CCNL Terziario UGL-Confimea, non sottoscritto dalle O.C.S.S maggiormente rappresentative e con paga base nettamente inferiore rispetto a quella prevista dal CCNL Logistica e Trasporti, insufficiente a consentire un' esistenza libera e dignitosa, e prospetta a tale titolo (differenza tra trattamento spettante ex Ccnl Logistica e Trasporti e trattamento percepito ex Terziario Ugl), tenuto conto anche del lavoro straordinario, un credito di euro € 36.989,54.
In subordine lamenta in ogni caso il mancato pagamento degli straordinari svolti e rivendica a tale titolo, calcolato ex Ccnl Terziario Ugl-Confimea, un credito di euro 19.497,65.

Conclude come sopra, verso 4 Stelle di Lion Roberto quale debitrice principale (datrice di lavoro) e verso Mar Log a titolo di responsabilità solidale quale committente/appaltante ai sensi dell'art. 1676 c.c., art.29 Legge Biagi e legge 23/12/2014 n.190, art.1 comma 243.

Le convenute si sono costituite, tempestivamente e a mezzo dei medesimi difensori, contestando i fatti (orario di lavoro svolto) esposti dal ricorrente ed altresì la violazione dell' art 36 Cost, chiedendo il rigetto delle domande svolte; quanto a Mar Log negando inoltre la propria responsabilità solidale posta la riconducibilità della fattispecie al contratto di trasporto, e non già all' appalto.

La causa è stata istruita con acquisizione della documentazione offerta e testi.

Sono state depositate note finali autorizzate.

All' esito di odierna udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI

Il ricorso va accolto per euro 19.497,65 oltre accessori nei confronti di entrambe le convenute, per le seguenti ragioni:

1) QUESTIONE CONTRATTO - VIOLAZIONE ART 36 COST

Al rapporto di lavoro di Pi Stalle è stato applicato il CCNL Terziario Sgi-Confimec, contratto collettivo espressamente voluto e richiamato dalle parti in sede di conclusione del contratto individuale di lavoro e sottoscritto da associazione datoriale (Confimec) cui la medesima 4 Stelle di Lion aderisce.

Sul fondamento dell'azionata pretesa di adeguamento alla paga base del Ccnl Logistica e Trasporti il ricorso non è invero del tutto chiaro siccome basato su una sorta di sovrapposizione/confusione tra due questioni tra loro affatto diverse, ovvero la spettanza ex art. 7 DL 248/2001 e S.L. 142/2001 e la spettanza ex art 36 Cost.

La rivendicazione è comunque infondata sotto entrambi i profili.

Quanto al primo profilo, si tratta di accertare la violazione, in caso di dittacce di lavoro cooperativa, dell'obbligo di corrispondere un trattamento economico non inferiore al minima previsto dal contratto di categoria siglato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale ai sensi degli artt 7 del DL n. 248 del 31.12.2001, art 3 della L. n. 142 del 2001 + art 7 comma 4 del DL n. 248/2007 convertito in L. n. 31/2008.

L'adeguamento in tal caso è dovuto per legge, come da Corte Cost n. 59 del 2013 e n. 51 del 2015, a prescindere dalla verifica circa la violazione dell'art 36 della Costituzione.

Tale questione non è nello specifico pertinente per il semplice fatto che non si è in presenza di una cooperativa, bensì di un'ordinaria impresa individuale, che semplicemente applica un certo codice siccome siglato da associazione (Confimec) cui aderisce.

Quanto al secondo profilo, la questione, come detto affatto diverse e riguardante tutte le imprese, è se il trattamento retributivo previsto dal contratto collettivo applicata sia idoneo (sufficiente) ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, in conformità all'art 36 Costituzione.

Opera in tal caso la presunzione, relativa, di adeguatezza del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva ancorchè stipulata da sigle eventualmente dotate di scarsa rappresentatività sul piano nazionale e/o nel settore di appartenenza.

Pacificamente insussistente, quanto al rapporto di lavoro privato, un generale principio di parità di trattamento tra lavoratori, per superare tale presunzione non è sufficiente provare che il contratto applicato sia stato sottoscritto da sigle minori e/o preveda una paga base inferiore rispetto ad altro ccnl (nello specifico Logistica e Trasporti).

Va provata la violazione, appunto, dell'art 36 c 1 Cost, secondo cui "il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

Il c.d. principio di sufficienza affermato dalla norma costituzionale impone che al lavoratore venga assicurato, non solo un minimo vitale, ma anche il raggiungimento di un tenore di vita socialmente adeguato.

Per pacifica giurisprudenza la tutela è riferita al trattamento economico globale, e non già ai singoli elementi che compongono la retribuzione, e ha valenza immediatamente preettiva.

Il principale parametro di riferimento utilizzabile per la verifica è pacificamente costituito dai minimi salariali previsti dai contratti collettivi, ma è, tuttavia, ammesso l'utilizzo da parte del Giudice di diversi criteri quali l'equità, il tipo e la natura dell'attività svolta, il raffronto con situazioni analoghe, le condizioni di mercato.

Va dunque superata la difesa principale delle odierne convenute, di automatica infondatezza della pretesa attorsa in forza di presunzione di conformità alla Costituzione dei trattamenti salariali previsti dai contratti collettivi nazionali, del lavoro e legittimo affidamento sugli stessi da parte del datore di lavoro.

L'obiezione va superata in quanto si tratta, come anticipato, di presunzione relativa, che può essere vinta, secondo la casistica più frequente, tramite la dimostrazione di un consistente scostamento rispetto a tutti gli altri, o a gran parte degli altri, Ccnl applicati nel medesimo settore merceologico, o comunque tramite il raffronto con i valori della soglia minima di povertà in base al tasso Istat.

Nel caso di specie la prova - gravante sul ricorrente - circa elementi tenui da far cadere la presunzione invocata dalla società convenuta difetta totalmente, essendo all'oppo, come detto, insufficiente la mera indicazione di una paga base inferiore rispetto ad altro Ccnl, nello specifico Logistica e Trasporti.

Le domande da 1) a 4) del ricorso vanno dunque rigettate.

Commento (M MB1):

2) LAVORO STRAORDINARIO

Quanto alla residue domande, svolte in via subordinata, la pretesa ha oggetto il pagamento di lavoro straordinario, ricalcolo tui e spettanze di fine rapporto per euro 19.497,65 sulla base del Ccnl applicato e dell'inquadramento ricoperto, ovvero CCNL Terziario Ugl-Confimea 5^a livello.

A fronte della prospettazione in ricorso di 11 ore di lavoro/giorno dalle ore 4.30 alle ore 15.30 senza pausa per 5 giorni a settimana, 4 Stelle si è difesa negando lo svolgimento di incombenze ulteriori rispetto a quelle di mero conducente di furgone e sostenendo l'articolazione dell'orario su 8 ore dall'inizio del giro delle consegne alle ore 6.00 alla fine giro non oltre le ore 15.00.

Testualmente sub capi 4) e 7) a pagina 2 e 21) pagina 4 della comparsa:

capo 4): "Al sig. P. niva assegnata la mansione di conducente di furgone per lo svolgimento dei servizi di trasporto di generi alimentari: il sig. P. aveva accesso con il furgone presso la piattaforma logistica sita in Venezia (località Favaro Veneto), Via Istituto della Pletà n.21/23 ove riceveva la merce già predisposta e confezionata dal personale addetto al centro logistico (e dipendente della Cooperativa Unodue Service Srl), che caricava la merce sul mezzo".

Capo 7) "L'orario di lavoro del ricorrente era articolato su 8 ore (anche se ordinariamente il ricorrente ne svolgeva meno), con inizio lavoro verso le ore 6.00 per il viaggio da eseguirsi in mattinata e rientro dal giro di consegne del ricorrente generalmente entro le 15.00. Il ricorrente non era autorizzato e non svolgeva orario straordinario e non venivano eseguite consegne pomeridiane"

Cap 21) "... l'inizio dell'orario di lavoro e le partenze dei viaggi erano alle 6.00 del mattino, dopo che gli addetti al magazzino avevano preparato e confezionato le merci da trasportare,

L'istruttoria smentisce tali difese e comprova che in realtà rispetto a tali incombenze e orari, ovvero, appunto, sola conduzione del mezzo dalle 6 e rientro alle 15, espressamente, e confessorialmente, indicati in comparsa come inizio e fine del giro di consegne, nel senso di partenza e arrivo dei viaggi, in realtà le prestazioni demandate al Pi... e dunque l'orario dallo stesso svolto, erano più ampi in quanto il ricorrente si occupava anche:

- prima di iniziare il giro, ritirato in ufficio del relativo addetto, P... M... le bolle dei trasporti da effettuare nella giornata e ricevute indicazioni sul furgone da usare, di prendere dal magazzino, in base alle bolle di consegna ovvero tenuto conto del giro di consegne da effettuare nella giornata, e usando muletti elettrici piccoli, i bancali, in misura pari solitamente a sette, pronti con la merce e di caricarli sul mezzo, sistemandoli, ordinandoli;
- dopo la fine del giro di scaricare i fiori.

Così i testi A... e R... si

La deposizione di P... M... nella parte in cui è concretamente uale siccome fondata su conoscenza diretta dei fatti è coerente con quelle A... e R... e conferma infatti gli assunti anteriori sia quanto all'orario di inizio attività (arrivo in magazzino Marlog), collocato a partire dalle ore 4,30, sia quanto allo svolgimento delle incombenze accessorie di carico dei pallets sul furgone; per il resto, ovvero quanto al rientro degli autisti in piazzale, atteso l'orario di lavoro del teste dalle 22 fino alle 5-6 del mattino successivo, la deposizione non è uale in quanto gioco forza, e comunque dichiaratamente de relato.

Il teste C... e D... ha confermato l'inizio orario dalle prime ore del mattino in modo da consegnare ai clienti a partire dalle ore 7,00 e altresì il carico dei pallets, ma senza precise conoscenze dirette dato il ruolo (responsabile operativo Marlog con operatività anche fuori sede).

Il teste M... e D... per conoscenza diretta ha saputo riferire solo sull'orario di rientro in magazzino finito il giro, collocandolo tra le ore 13-14 circa.

Si tratta di deposizione inidonea a smentire quelle precise e tra loro concordi dei testi A... e R... e R... di cui il secondo sicuramente super partes avendo avuto si analogo contenzioso, tuttavia concluso in epoca antecedente alla deposizione - sotto più profili:

- innanzitutto in quanto Mamprin ha si riferito che gli autisti iniziavano ad arrivare verso le ore 13-14, senza tuttavia poter escludere rientri anche più tardi (v. "ne vedevano arrivare in tale arco temporale prima di spostarmi alle 14 dalla zona del magazzino da cui avevo la visibilità sul piazzale

ad una' altra zona per altre incombenze; quindi se alcuni arrivavano anche dopo le 14 non potevo più vederlo);
- in quanto dissonante dall' orario di fine giro indicato espressamente dalla convenuta in comparsa nelle ore 15;
- soprattutto in quanto smentita dagli orari risultanti da borderò e bolle di consegna doc. da 11 a 20 ricorso, sulle quali in comparsa 4 Stelle è stata formulata unicamente, a pagina 5, la seguente, generica e pretestuosa, obiezione: "Tra 4 Stelle e Consorzio Marlug sussiste un contratto di trasporto. I documenti di trasporto prodotti sub doc.11-12-13-14-15-16-17-18-19-20) risultano irrilevanti ai fini della decisione; trattasi peraltro di documentazione a cui il ricorrente non ha accesso e del possesso dei quali viene chiamato a rendere conto".

Tutti i testi hanno in ogni caso concordemente smentito la difesa di parte convenuta, alla base della negazione dell' inizio orario alle 4,30, circa il carico dei pallets da parte di terzi, espresse a pagina 4 della comparsa testualmente: "Non è vero che il ricorrente provvedesse a caricare la merce nel furgone prelevandola dal centro logistico e neppure a scaricarla presso i destinatari: la merce viene infatti preparata e caricata sui furgoni da terzi (cooperativa Unodue Servizi che opera all'interno del magazzino sito in Favero Veneto, l'Isola della Pista) e presso i destinatari viene dal camionista messa a disposizione a fine furgone per lo scarico".

In senso contrario unanime da parte dei testi la conferma circa il carico dei pallets (sette al giro) sui furgone da parte degli autisti.

E d'altro canto l'obiezione svolta dal difensore delle convenute all' odierna udienza secondo cui le bolle e borderò allegati al ricorso non riguarderebbero i trasporti eseguiti dal ricorrente, bensì quelli di altri colleghi, è tardiva e finanche contrastante con le difese svolte in comparsa, addove è affermato "trattasi peraltro di documentazione a cui il ricorrente non ha accesso e del possesso dei quali viene chiamato a rendere conto".

La difesa tempestivamente svolta è stata dunque nel senso di una presa abusiva acquisizione di documentazione aziendale, non già di estraneità dei documenti alla posizione lavorativa del ricorrente. Le dedotte tre ore di straordinario per 5 giorni a settimana possono dunque considerarsi adeguatamente provate, evidente dal sistema di lavoro, segnatamente per la presenza in piazzale del coordinatore P. M. ed esecuzione di carico e giro di consegne sulla base delle bolle di consegna dallo stesso consegnate, che si tratta di straordinario autorizzato ex art. 122 Ccnl, se non addirittura imposto.

Ne deriva la spettanza al ricorrente a titolo di straordinario, ricalcolo tfr e spettanza di fine rapporto in base al Ccnl applicato e inquadramento ricoperto (= Terziario UGL Confimea - 5° livello) di euro 19.497,65 come da conteggio doc. 22 ric.

Tale conteggio va recepito, con superfluità dunque di verifica transita etu contabile, siccome non puntualmente contestato essendo state svolte da 4 Stelle in comparsa in ordine al quantum le seguenti uniche obiezioni (v. pagina 5) "Si contestano i conteggi svolti, da ritenersi mera allegazione di parte e si

contestato che il ricorrente abbia un credito retributivo di € 31.589,54 ovvero di € 19.497,65 circa per straordinari ... Il conducente di furgone, mezzo semplice, nel CCNL Trasporto merci è individuabile nel 46; anche per tale errata valutazione, i conteggi non sono coerenti con le pretese ... La resistente ha corrisposto al lavoratore tutto quanto dovuto in forza del contratto di lavoro. Le pretese qui svolte sono state effettuate direttamente in sede giudiziale, senza alcuna preventiva richiesta e quantificazione. Si contesta il doc.22, trattandosi di mera allegazione di parte priva di alcun valore probatorio".

Si tratta all' evidenza di contestazioni generiche, di cui quella sul livello ex Coni Logistica Trasporti assorbita in quanto riguardante le domande principali, in realtà rigettate.

Sul quantum di euro 19.497,65 azionato in via subordinata sulla base del Terziario UCI Confimea solo una mera contestazione di stile, come tale irrilevante.

Nel contempo va disattesa la richiesta attreza di importo superiore siccome non chiaramente ricompresa nel petitum se non come mera clausola di stile e comunque per difetto di quantificazione.

3) RESPONSABILITÀ SOLIDALE DI MAR LOG EX ARTT. 29 CO 2 D. LCS N. 276/2003 e 1676 CC.

E' pacifico che il ricorrente ha sempre operato all'interno della piattaforma logistica di Mar Log.

Come visto le sue mansioni erano più estese di quelle di mero conducente di furgone, estese anche a funzioni ausiliarie al trasporto delle merci, in particolare quanto al carico dei pallet sul furgone.

Soprattutto la fattispecie è quella dell'affidamento dal Consorzio alla 4 Stelle per un periodo prolungato della gestione sistematica e complessiva delle consegne di tutta la merce ovvero sono dedotte prestazioni continuative con disciplina unitaria per scandire le quali il trasportatore ha organizzato uomini e mezzi richiesti.

Il contratto è dunque, nella sostanza, inequivocabilmente di appalto e servizi di trasporto (organizzazione del relativo servizio), e non di trasporto come da tipo legale ex art 1685 e segg cc.

Cfr per tutte Cass. 6449/2020 e 14670/2015.

La domanda di pagamento svolta dal P... a dunque accolta anche verso Mar Log a titolo di responsabilità solidale quale committente.

Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque atteso il rigetto della domanda principale per sé sono compensate - liquidazione come in dispositivo.

p.q.m.

definitivamente pronunciando *contraris rejectis*, così provvede:

1. disattesa le domande svolte in via principale, in accoglimento delle domande subordinate condanna 4 Stelle di Lion Roberto quale debitrice principale, e con essa il Consorzio Mar Log quale committente solidalmente responsabile, al pagamento al ricorrente di euro 19.497,65 oltre accessori;

2. dichiara le spese di lite compensate per 1/2 e condanna le convenute in via intima solidale alla rifusione dell' ulteriore metà, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in euro 3.500,00 con distrazione a favore del difensore ammesso avv Zanarelli.

Così deciso in Venezia il 3.11.2022

Il Giudice

dott. Margherita Maria Bortolaso